

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA CIVICA
E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.**

ART. 1 - ISTITUZIONE.

1 - E' istituita, presso il Servizio Affari Legali, l'Avvocatura civica dell'Amministrazione comunale.

ART. 2 - COMPITI

1. Compito principale dell'Avvocatura civica è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Sesto F.no attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale, nelle cause che alla stessa vengono affidate. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di affidare la rappresentanza e la difesa in giudizio, a legali esterni, per ragioni di opportunità o per necessità derivanti dalla particolare competenza richiesta per la gestione delle vertenze o per carenza di abilitazione.
2. All'Avvocatura civica sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 22.01.1934, n. 37.
3. In particolare, all'Avvocatura civica nell'ambito dell'abilitazione posseduta è assegnata procura generale alle liti, per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Sesto F.no affinché lo rappresenti e difenda nelle cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali. L'Avvocatura civica, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.
4. L'Avvocatura civica, altresì, patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti comunali nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause

inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

ART. 3 - ULTERIORI ATTIVITA'

1. Oltre all'attività giudiziale, l'avvocato dell'Avvocatura è chiamato a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla vigente tariffa professionale, di cui al D.M. 5.10.1994, n. 585, ed in particolare attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.
2. Può suggerire l'adozione di provvedimenti o fornire il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di un alite.
3. Recupera, su formale richiesta dei singoli Settori che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione comunale.

ART. 4 - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE.

1. Il Sindaco, su conforme determinazione del Dirigente del Settore competente, rappresenta in giudizio l'Amministrazione nei processi e nei giudizi di cui agli articoli 2 e 3 e conferisce il relativo mandato al legale incaricato.

ART. 5 - AVVOCATI DEL LIBERO FORO.

1. E' facoltà dello stesso Avvocato, in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia, ad un eccessivo carico di lavoro, che rendano difficoltoso seguire l'andamento della pratica, o ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, richiedere l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure richiedere il conferimento del mandato *ad litem* in via eccezionale od uno o più legali del libero Foro, specialisti nel settore o docenti universitari.
2. L'Avvocatura civica con determinazione del Dirigente del Settore interessato alla lite può sempre nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa e sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.

ART. 6 - ISCRIZIONE ALL'ALBO.

1. L'addetto dell'Avvocatura civica abilitato ad esercitare la professione legale è iscritto all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Firenze, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale.

ART. 7 - COMPENSI

1. In applicazione dell'art. 27 norme integrative al C.C.N.L. 1998-2001, all'Avvocato dell'Avvocatura civica sono corrisposti i compensi professionali (diritti e onorari) dovuti per l'esercizio della sua attività professionale, secondo i principi di cui alla legge professionale (R.D.L. 27/11/1933 n. 1578), nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
 - a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente;

b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizi (onorari, diritti e spese).

2. Per sentenze devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia, in via provvisoria o definitiva.

3. Per sentenze favorevoli si intendono quelle ove le domande ed eccezioni dell'Ente siano state totalmente o parzialmente accolte. Sono considerate favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (come le sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità o l'irricevibilità del ricorso, sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività della controparte, rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, sentenze di perenzione, sentenze che pronunciano l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse, per mancata comparizione delle parti all'udienza a seguito di definizione stragiudiziale della causa), escluse quelle che conseguono a provvedimenti di autotutela ovvero tardiva emissione del provvedimento amministrativo.

4. In caso di sentenze con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, l'Avvocato redige una parcella comprensiva di diritti e onorari con riferimento all'attività professionale effettivamente compiuta e documentata e con applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale. Nel caso in cui l'Avvocato interno abbia assunto la difesa con mandato congiunto ad un legale esterno, gli sarà riconosciuta solo la metà della notula redatta, con i criteri di cui sopra.

5. L'importo dei compensi percepibili annualmente ai sensi del comma 1, lettera b), non potranno superare dell'80% (ottanta per cento) il trattamento economico comprensivo annuo lordo del dipendente. Concorrono alla determinazione di tale importo, i compensi relativi alle "sentenze" di cui ai commi 2 e 3 che precedono, pronunciate nell'anno di riferimento.

6. In caso di sentenza totalmente o parzialmente favorevole all'Ente, anche non definitiva, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente, le somme recuperate confluiranno nel bilancio del Comune. Una volta che tale sentenza sarà diventata definitiva e irrevocabile, detratte le spese, le somme residue saranno liquidate secondo le vigenti norme regolamentari ed in applicazione dell'art. 69, secondo comma, del D.P.R. 268/1987. Tali somme saranno peraltro ridotte alla metà, in caso di mandato congiunto con un legale esterno. Tali compensi, in quanto non a carico dell'Amministrazione, non concorrono al raggiungimento dell'importo di cui al precedente quinto comma. Nel caso in cui il recupero delle suddette somme dalla controparte risulti inesigibile, compete all'Avvocato la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale. La medesima disciplina si applica laddove, dopo una sentenza di primo grado favorevole, con liquidazione giudiziale a carico della controparte, intervenga un accordo transattivo che preveda la compensazione delle spese di giudizio. Resta fermo che tali somme a carico dell'Amministrazione sono assoggettate al regime di cui al precedente quinto comma.

7. I compensi sono liquidati trimestralmente a favore del dipendente avvocato dell'Avvocatura civica dal Dirigente del Settore Affari Generali con propria determinazione e gravano sull'apposito capitolo di spesa del Bilancio comunale.

8. Ai compensi di cui sopra devono essere aggiunti gli oneri contributivi e assicurativi per la parte dovuta dal Comune (cosiddetti "oneri riflessi"), che sono assunti a carico del Bilancio comunale, fermo restando la sottoscrizione da parte del dipendente dell'impegno a restituire al Comune detti oneri, maggiorati degli interessi legali dal di del versamento, qualora venga definito a livello normativo o interpretativo che gli stessi fanno carico al dipendente medesimo.

9. I compensi vengono poi corrisposti assieme alle competenze mensili.

10. La retribuzione di risultato dovuta all'avvocato subirà una riduzione pari al 5% (cinque per cento) degli importi percepiti.

ART. 8 – ULTERIORI COMPITI.

1. L'Avvocatura civica, inoltre, per le vertenze che siano affidate a legali del libero Foro per ragioni di opportunità o per necessità derivanti dalla particolare competenza richiesta per la gestione delle vertenze o per carenza di abilitazione, ha il compito di seguire l'evolversi dei contenziosi, istruendo i legali esterni sulla linea di condotta da tenere, vigilando sulla corretta gestione delle vertenze e provvedendo a liquidare le competenze professionali, nel rispetto della tariffa.

ART. 9 – DOVERE DI COLLABORAZIONE DEI SETTORI COMUNALI.

1. I singoli Settori e Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

2. I pareri scritti di cui all'articolo 3, secondo comma, saranno resi, in via normale, entro venti giorni dalla richiesta, salva comunque la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza.

ART. 10 – ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO.

1. Ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

ART. 11 – DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO.

1. Ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, della Legge 07.08.1990, n. 241, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:



COMUNE DI SESTO FIORENTINO
PROVINCIA DI FIRENZE

rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.

2. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato ex articolo 58 D.Lgs. 03.02.1993, n. 29.

ART. 12 – RINVIO.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30.10.1933, n. 1611 nel testo vigente purché siano compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura civica comunale.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo pretorio e sarà oggetto di verifica decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

ART. 14 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

1. I compensi stabiliti nell'art. 7 sopra riportato vengono corrisposti all'Avvocato del Comune con effetto e decorrenza dal 1° gennaio 2003.